

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2024, n. 11-8503

VisitPiemonte Scrl. Assemblea straordinaria e ordinaria del 30 aprile 2024 in prima convocazione e 7 maggio in seconda convocazione. Indirizzi al Rappresentante regionale. Spesa euro 1.361.403,37 (cap.178592/anno 2024).



Seduta N° 451

Adunanza 29 APRILE 2024

Il giorno 29 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:30 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Luigi Genesio ICARDI - Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA

DGR 11-8503/2024/XI

OGGETTO:

VisitPiemonte Scrl. Assemblea straordinaria e ordinaria del 30 aprile 2024 in prima convocazione e 7 maggio in seconda convocazione. Indirizzi al Rappresentante regionale. Spesa euro 1.361.403,37 (cap.178592/anno 2024).

A relazione di: Ricca, (Poggio)

Vista la comunicazione ns.prot.n. 13053 del 18 marzo 2024 con la quale è convocata, per il giorno 30 aprile 2024 in prima convocazione e per il 7 maggio 2024 in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di "VisitPiemonte S.c.r.l.", società operante in regime di "*in house providing*" ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.36/2023 e dell'art.16 del D.Lgs.175/2016, controllata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione del 98,56% del capitale sociale in forza della D.G.R. n. 30-8020/2023/XI del 22 dicembre 2023, e partecipata da Unioncamere Piemonte per l'1,44%, con il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Approvazione revisione dello Statuto.

Parte ordinaria:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 2023;
2. Determinazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi societari di cui alla D.G.R. n.50-6396 del 28/12/2022;
3. Approvazione Piano di Attività e Budget 2024;
4. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 1. all'ordine del giorno della parte straordinaria, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- in data 26 febbraio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la proposta di alcune modifiche al vigente Statuto della società, già approvato con D.G.R. n. 33-5610 del 12 settembre 2022, trasmettendone comunicazione al Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Regione Piemonte con nota prot. n. 0195/2024 del 8 marzo 2024 ora agli atti dell'ufficio;
- l'art. 15 comma 3, lettera l) dello Statuto sociale attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- le modifiche statutarie di cui al testo allegato alla presente deliberazione (all. n. 1) sono le seguenti:
 - ai fini di una più corretta imputazione relativa all'utilizzo dei contributi consortili, gli stessi sono destinati a coprire le spese istituzionali della società e non più le "spese strettamente necessarie per il funzionamento", imputabili invece quali costi generali nei singoli affidamenti;
 - si elimina la previa autorizzazione assembleare per le spese superiori a 500.000 euro, non ritenendo necessaria un'approvazione assembleare riferita a spese che seguono la disciplina dell'in house providing e che pertanto risultano già sottoposte ai relativi controlli;
 - si prevede la validità della seduta consiliare in presenza di tutti i componenti dell'organo presso la sede anche in caso di omissioni nella procedura di convocazione in quanto la presenza dei componenti garantisce la possibilità di svolgere regolarmente le sedute;
- le modifiche statutarie possono essere approvate.

Dato atto che, in ordine alle modificazioni statutarie, il Comitato interno di controllo analogo nella seduta del 26 marzo 2024 si è espresso favorevolmente, come da verbale agli atti degli uffici competenti.

Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente alle modifiche delle vigenti disposizioni statutarie che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1) e di fornire indirizzo in tal senso al proprio rappresentante che interverrà all'assemblea straordinaria convocata per il 30 aprile 2024 in prima convocazione e per il 7 maggio 2024 in seconda convocazione.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 1. all'ordine del giorno della parte ordinaria, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- in data 16 marzo 2024 e 22 marzo 2024 la Società ha trasmesso al suddetto Settore:
 - il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, approvato dall'Organo di Amministrazione il 12 marzo 2024 ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale. E' stata omessa la Relazione sulla Gestione in quanto la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art.2435-bis comma 7 del Codice Civile;
 - la Relazione del Collegio Sindacale, contenente la Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e la Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile;
 - la Relazione sul governo societario 2023, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;
 - una Relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate ed affidate per conto dei soci, ai sensi dell'art.21.4 dello Statuto sociale, non soggetta ad approvazione assembleare;
- ai sensi dell'art. 15.3 lett. a) dello stesso statuto sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere in ambito di approvazione del bilancio;
- l'esercizio 2023 si è chiuso con un risultato positivo di euro 6.941,00, mentre il risultato positivo del 2022 era pari a Euro 5.692,00 (incremento pari a Euro 1.249,00);
- il valore della produzione, pari a Euro 8.298.157,00, risulta in aumento rispetto al 2022 per Euro 401.882,00 (+5,1%) dovuto essenzialmente all'incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (+672.493,00) per le attività svolte nei confronti dei soci ed in particolare della Regione Piemonte, secondo il disposto degli artt.5 e 6 della L.R. 14/2016 e in attuazione della Convenzione quadro per gli affidamenti vigente di cui alla D.G.R. n. 15 – 6530 del 20 febbraio 2023, mentre risultano in decremento i contributi in conto esercizio (-222.709,00) a causa della conclusione e chiusura di 4 progetti europei;

- i costi della produzione, pari a Euro 8.234.479,00, risultano in aumento rispetto al 2022 per Euro 416.903,00 (+5,3%), correlato all'aumentare dei ricavi per le attività svolte nei confronti dei soci ed essenzialmente dovuto all'incremento dei costi per servizi (+93.946,00) e degli oneri diversi di gestione (+199.947,00 per incremento del valore dell'IVA indetraibile da pro-rata determinato dall'aumento dei ricavi delle vendite esenti IVA). I costi per il personale, pari a Euro 1.223.610,00 risultano in aumento rispetto al 2022 per Euro 102.461,00 (+9,1%), essenzialmente dovuto all'assunzione a settembre 2022 del Direttore Generale della Società, di n.1 risorsa a tempo indeterminato e di n.1 apprendista a decorrere da luglio 2023;
- la differenza tra valore e costi della produzione (EBIT) è pari a Euro 63.678,00 (era 78.699,00 nel 2022);
- l'ammontare dell'attivo immobilizzato, pari a Euro 31.328,00, risulta in diminuzione rispetto al 2022 per Euro 15.045,00 (-32,4%) essenzialmente dovuta al quasi completo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte a bilancio;
- l'attivo circolante, pari a Euro 4.931.394,00, risulta in riduzione rispetto al 2022 per Euro 410.346,00 (-7,7%). I crediti risultano pari a Euro 3.981.356,00 (di cui Euro 3.599.571,00 nei confronti della Regione Piemonte per le attività svolte in attuazione della Convenzione quadro), in riduzione rispetto al 2022 (-641.130,00). Risultano incrementate invece le disponibilità liquide (+230.784,00);
- i debiti, pari a Euro 3.165.371,00, risultano in riduzione rispetto al 2022 per Euro 757.316,00 (-19,3%) essenzialmente dovuta al decremento dei debiti verso fornitori (- 743.343,00) e dei debiti tributari (-27.950,00);
- risultano in diminuzione rispetto al 2022 sia i ratei e risconti attivi (-274.426,00) che i ratei e risconti passivi (-15.592,00);
- la società ha predisposto specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 c. 2 e art.14 c.2 D. Lgs. 175/2016), con l'individuazione e monitoraggio di indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale, dall'esame del quale emerge che il quoziente di indebitamento complessivo risulta pari a 17,95, in riduzione rispetto al 2022 (era pari a 21,11). Coerentemente, la posizione finanziaria netta risulta positiva (950.037,00) e in incremento rispetto al 2022 (+231.028,00), attestando *“che l'azienda produce risorse finanziarie più che sufficienti per onorare i propri debiti”*.

Per quanto riguarda gli indicatori di redditività, il ROS (return on sales) risulta pari a 0,77 (era pari a 1 nel 2022), coerentemente con la riduzione dell'EBIT (-19,1% rispetto al 2022), mentre il ROE (return on equity) risulta pari a 2,57 e in incremento rispetto al 2022 (eri pari a 2,16).

Inoltre emerge che *“La società si sta dotando di strumenti informatici e gestionali per poter meglio monitorare l'andamento tendenziale economico e finanziario e poter così consentire un ampliamento dei parametri di valutazione del rischio di crisi e la tempestiva adozione, ove necessario, delle conseguenti azioni correttive;*

-Dall'esame dei parametri individuati come soglie di allarme e dalla misurazione degli ulteriori indicatori attivati dalla società per la misurazione del rischio aziendale, si rileva una situazione patrimoniale ed economico finanziaria che supporta il Consiglio di Amministrazione nel ritenere fondata la sussistenza della continuità aziendale almeno nell'arco temporale dei futuri 12 mesi”;

- dalla Relazione unitaria del Sindaco Unico, composta dalla Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dalla Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., emerge che *“Il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2023 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”*. Pertanto, considerando le risultanze dell'attività svolta, il Sindaco unico non rileva *“motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31/12/2023, così come redatto dagli Amministratori”* ed inoltre *“concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in nota integrativa”*;
- tale proposta prevede la destinazione dell'utile d'esercizio di euro 6.941,00 per il 5% (pari a euro

347,00) alla Riserva legale e per il residuo importo (pari a euro 6.594,00) alla Riserva straordinaria. Inoltre i risultati degli esercizi precedenti accontonati in “utili portati a nuovo”, pari a 40.052,00, per euro 32.920,00 alla riserva legale così che la stessa raggiunga il quinto del capitale sociale e la restante parte, pari a euro 7.132,00, alla riserva straordinaria. Tale destinazione è conforme all’art.29 dello Statuto vigente che prevede che *“Stante la finalità consortile della società, eventuali avanzi di gestione sono portati a nuovo a favore dell’esercizio successivo, dedotto il 5% da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall’Assemblea nel rispetto della finalità consortile;*

- il bilancio di esercizio 2023 e la destinazione del relativo utile possono essere approvati.

Ritenuto, per quanto sopra, per quanto riguarda il punto 1 dell’ordine del giorno della parte ordinaria, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio di esercizio 2023 ed alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio e di fornire indirizzo in tal senso al proprio rappresentante che interverrà all’assemblea ordinaria in oggetto.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 2. all’ordine del giorno della parte ordinaria, dall’istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- ai sensi dell’art.19 del D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. *“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”;*

- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 50-6396 del 28.12.2022, ha assegnato a VisitPiemonte, in conformità con quanto previsto dall’art.19 c.5 del D.lgs n.175/2016, i seguenti obiettivi per l’esercizio 2023:

- Adeguamento delle procedure societarie ai fini della implementazione dell'utilizzo della piattaforma Pago PA;
- Creazione di sinergie con Ceip Piemonte scpa nella realizzazione di eventi di interesse comune al fine di migliorare la presenza turistica nel territorio regionale, generare economie di scala e promuovere l'immagine del Piemonte;
- Adeguamento del sito web allo standard di interoperabilità definito nell’ambito del TDH (Tourism Digital Hub) ed in coerenza con le linee guida AgID - (obiettivo B.1.3) Piano Strategico del Turismo 2017-2022;

- al raggiungimento degli obiettivi assegnati è legata la retribuzione incentivante per l’esercizio 2023 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.2/2010, come richiamato nel DPGR n. 75 del 7.09.2021 di nomina degli stessi;

- con comunicazione prot.n.6664 del 12 febbraio 2024 VisitPiemonte S.c.r.l. ha trasmesso la relazione finale inerente la consuntivazione dei tre obiettivi per l’esercizio 2023;

- il Comitato di coordinamento dei Direttori regionali nella seduta del 19 marzo 2024 ha visionato i riscontri trasmessi dalle società in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2023 senza evidenziare criticità;

- si possono ritenere raggiunti da parte di VisitPiemonte S.c.r.l. i tre obiettivi ad essa assegnati per l’esercizio 2023 con D.G.R. n. 50-6396 del 28.12.2022, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. n.175/2016, non oggetto di approvazione assembleare ai sensi delle disposizioni statutarie.

Ritenuto, per quanto sopra, di valutare positivamente il raggiungimento degli obiettivi 2023 assegnati a VisitPiemonte S.c.r.l. con D.G.R. n. 50-6396 del 28.12.2022 dandone comunicazione in assemblea.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 3. all'ordine del giorno della parte ordinaria, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- in data 21 dicembre 2023 è stato trasmesso a detto Settore la bozza del Piano di attività e del Budget 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione in pari data;
- ai sensi dell'art. 15.3 dello statuto sociale spetta all'Assemblea approvare detti documenti;
- l'Assemblea dei soci di VisitPiemonte del 26 gennaio 2024 ha deliberato di rinviare l'approvazione di tali documenti ad una successiva Assemblea (D.G.R. n.6-8109 del 25 gennaio 2024) ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario regionale 2024-2026;
- in data 16 marzo 2024 è stato trasmesso a detto Settore la bozza del Piano di attività e del Budget 2024 modificati e approvati dal Consiglio di Amministrazione il 12 marzo 2024;
- il piano di attività 2024 individua le seguenti principali aree di attività:
 - Osservatorio turistico della Regione Piemonte
 - Marketing (agroalimentare e turistico)
 - Trade, fiere ed eventi internazionali (sviluppo prodotto, materiali promozionali, cross promotion)
 - Comunicazione (ufficio stampa, eventi, logistica)
 - MICE e Wedding destination
 - Piemonte Sport e progettazione
 - Amministrazione;
- il Budget 2024 prevede costi totali per euro 5.960.379,00, di cui euro 1.381.294,00 per costi relativi all'attività ordinaria (Osservatorio turistico/congressuale/sportivo, gestione Web Site-Visitpiemonte.com, Piemontesport.it, Social media, coordinamento ATL e consorzi, Mice) ed euro 4.579.085,00 per costi relativi all'attività progettuale (di cui euro 4.309.091,00 per attività di competenza della Direzione turismo e sport ed euro 269.994,00 per attività di competenza della Direzione Agricoltura);
- lo stesso Budget prevede ricavi da progetti del socio Regione Piemonte (Direzione turismo e sport e Direzione Agricoltura) per euro 4.579.085,00 ed inoltre un ammontare di contributi ordinari da parte dei soci (art.10 dello Statuto sociale) per euro 1.381.294,00 per un totale ricavi di euro 5.960.379,00, quindi la chiusura in pareggio dell'esercizio considerato;
- ai sensi del primo comma dell'art. 8 delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte (Allegato alla DGR 12 marzo 2021, n. 21-2976), il Settore "Indirizzi e controlli società partecipate" della Direzione della Giunta regionale, in data 20 marzo 2024, ha inoltrato entrambi i documenti, con nota prot.n.13499, per l'espressione del parere di competenza, alle Direzioni regionali "Agricoltura e cibo" e "Coordinamento politiche e fondi europei-Turismo e Sport" (alle cui aree di competenza attengono le attività contenute nei documenti stessi), le quali non hanno dato riscontro nei termini di cui alla stessa norma (15 giorni) e pertanto i documenti si intendono approvati dalle stesse Direzioni;
- gli ambiti di attività e progettualità indicati nel Piano di attività sono coerenti con il Budget (che costituisce documento di programmazione strategica della Società), con il disposto degli artt. 5 e 6 della L.R. 14/2016 e con il "Programma annuale delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica per l'anno 2024" approvato con DGR n. 35-7853 del 4/12/2023;
- ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e in coerenza con l'art. 2615-ter c.c. *"i soci, in misura proporzionale alle loro quote consortili, sono tenuti a versare alla società i contributi annuali ordinari per far fronte alle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della Società". "I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria, sulla base delle previsioni del budget, in misura proporzionale alle quote consortili"*;
- nel Budget 2024 i costi relativi all'attività ordinaria/istituzionale della Società (pari a Euro 1.381.294,00) risultano totalmente coperti dai contributi annuali dei soci, pari a euro 1.381.294,00, di cui euro 1.361.403,37 (corrispondente al 98,56%) a carico della Regione Piemonte in proporzione alla propria quota consortile;

- il contributo annuale ordinario (euro 1.381.294,00, di cui euro 1.361.403,37 a carico della Regione, proporzionalmente alla quota consortile) copre quindi le spese generali strettamente necessarie per il funzionamento, in particolare le spese generali relativi all'attività ordinaria/istituzionale della Società, e pertanto risulta determinato nel rispetto dell'art.10 dello Statuto sociale, sulla base delle previsioni del Budget nonché del relativo Piano di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024;

- pertanto il Budget 2024, il Piano di attività per lo stesso anno, compreso il contributo totale dei soci pari a Euro 1.381.294,00, di cui per la Regione pari a euro 1.361.403,37, possono essere approvati;

- detta approvazione, oltre al summenzionato contributo regionale, non costituisce assunzione di obbligazione giuridica e quindi impegno vincolante per la Regione Piemonte: le attività e i progetti specifici che la Regione Piemonte intenderà sostenere verranno definiti con appositi provvedimenti previa verifica delle disponibilità sui pertinenti capitoli di competenza del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026 della Regione.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 4. all'ordine del giorno della parte ordinaria, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- l'attuale organo amministrativo, nominato con DPGR n. 75 del 7 settembre 2021, è in scadenza;

- ai sensi dell'art. 19 dello Statuto vigente, di cui alla D.G.R. n. 33-5610 del 12 settembre 2022: *“La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento. L'Amministratore Unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci con le modalità disciplinate dal successivo art. 20. Qualora la Società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso deve essere espressione di tutti i Soci pubblici. In ogni caso, la scelta degli Amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. La carica di Vice Presidente è attribuita dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Possono essere nominati amministratori coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile o nei casi di inconferibilità o incompatibilità previsti dalle norme di legge vigenti e possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge”*;

- ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs 175/2016: *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”*;

- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la competenza sulla designazione dei componenti dell'organo amministrativo è attribuita alla Giunta regionale.

Ritenuto di confermare la scelta già operata con D.G.R. n. 1-3760 del 7 settembre 2021, in ordine ad una struttura di *governance* societaria collegiale prevedendo un consiglio composto da tre membri, in considerazione del fatto che alla società sono state attribuite ulteriori funzioni, e segnatamente l'attività di promozione del turismo sportivo di cui all'art. 20 della L.R. 23/2020, che ne hanno aumentato la complessità gestionale, fornendo istruzione al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso in sede assembleare.

Ritenuto altresì, attesa la previsione statutaria già richiamata, che in ordine alla durata dell'organo amministrativo della società prevede un termine massimo di tre esercizi, di proporre all'assemblea la nomina del Consiglio di Amministrazione per un solo esercizio, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024 al fine di permettere alla Giunta Regionale che si insedierà nella prossima legislatura l'individuazione dell'organo amministrativo societario in considerazione della peculiarità delle attività svolte dalla società.

Considerato che in base all'art. 19 dello Statuto: *“Qualora la Società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso deve essere espressione di tutti i Soci pubblici”*, e in base all'art. 20: *“L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea in prima convocazione con il voto unanime dei Soci pubblici”* si ritiene che alla Regione Piemonte spetta la designazione di due componenti il Consiglio di amministrazione in virtù della quota di partecipazione societaria detenuta, e il restante componente sia designato dall'altro socio Unioncamere.

Tenuto conto che in applicazione della già richiamata legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”*, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 Suppl. Ordinario n. 3 del 22/02/2024, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta delle candidature per la designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dato atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso, è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate – Direzione della Giunta Regionale sulla base delle seguenti disposizioni:

- criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 e alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, della D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse
- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”*;
- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 *“Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti della Regione”*;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”*;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la*

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120.

- art. 19 dello Statuto sociale sopra richiamato.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore Indirizzi e Controlli Società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum vitae come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell'elenco costituente l'Allegato 1 al presente provvedimento.

Considerato che in base all'art. 19 dello Statuto societario già richiamato, la Regione Piemonte designa due componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine sopra richiamata e che, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, le candidature prescelte per l'organo amministrativo risultano essere:

Michela Bianchi
Giuseppe Carlevaris,

in quanto provvisti di rilevante esperienza quali componenti il Consiglio uscente, e in considerazione del giudizio positivo sull'attività svolta in tale sede.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante regionale, che interverrà all'Assemblea di Visit Piemonte S.c.a.r.l., convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di indicare i nominativi sopra menzionati e, con riferimento al restante componente dell'organo, di dare indicazione di nominare lo stesso secondo la designazione presentata dall'altro socio.

Richiamato l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.39/2013, ai sensi del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti nominati, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui allo stesso decreto;

Dato atto che le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sono già state acquisite dagli uffici regionali e che, dall'esame svolto dai medesimi uffici sulle stesse, non risultano preclusioni all'affidamento degli incarichi in esame.

Dato atto che è stata acquisita, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 39/1995, la dichiarazione sulla disponibilità dei candidati ad accettare l'incarico.

Con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, considerato che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto *“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci”* si ritiene di indicare Giuseppe Carlevaris quale Presidente della società, dando istruzione al proprio rappresentante di indicarne il nominativo nell'assemblea *omissis* convocata per la nomina dell'organo amministrativo.

Considerato che, con la nomina del Consiglio di Amministrazione, deve essere determinato il relativo compenso.

Visto l'art. 19 dello Statuto, ai sensi del quale: *“All'Amministratore Unico o agli amministratori,*

oltre al compenso deliberato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, spetta il rimborso delle spese originate dal loro mandato. Il tutto nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali”.

Visto l'art. 43 della LR n. 5/2012 ai sensi del quale: “I compensi dei presidenti e/o amministratori delegati delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale diretta e indiretta vengono ridotti ad un importo massimo annuo, ivi compresi eventuali benefit, di euro 60.000; di euro 20.000 per ciascun componente degli organi di amministrazione. È in ogni caso fatto divieto alle società di cui al comma 1 di adottare provvedimenti di incremento dei compensi dei presidenti e/o amministratori delegati, di ciascun componente degli organi di amministrazione a qualsiasi titolo ancorché originariamente determinati entro il predetto limite rispettivamente di euro 60.000 e di euro 20.000”.

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma settimo, del D.lgs. 175/2016: “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95”.

Dato che, ai sensi dell'art. 4, comma quarto, secondo periodo del richiamato decreto legge n. 95/2012, il costo annuale per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Visto l'art. 3 comma primo della l.r. n. 2/2010, ai sensi del quale “Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma del codice civile , per la remunerazione degli amministratori esecutivi, deve configurarsi quale indennità legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società dimostrata attraverso il miglioramento dell'indice del valore economico aggiunto (Economic Value Added - EVA) ovvero con il raggiungimento di obiettivi specifici previamente indicati dal consiglio stesso con il consenso degli azionisti”.

Ritenuto di proporre all'Assemblea, ai sensi delle disposizioni appena richiamate e dato atto del rispetto della normativa vigente in materia di compensi verificato dal Settore competente, che il compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione confermi l'importo già previsto con D.G.R. n. 1-3760 del 7 settembre 2021, a favore dell'organo uscente, nella misura di un importo annuo lordo onnicomprensivo (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali) pari ad euro 10.000 da ripartire nella misura di euro 5.000 per ciascuno dei due consiglieri, dando atto della gratuità dell'incarico del Presidente ai sensi dell'articolo all'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 e s.m.i. e fornendo indicazione al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso nell'assemblea che sarà convocata per la nomina dell'organo amministrativo.

Ritenuto altresì di indicare che parte del compenso (30%) attribuito ai componenti il Consiglio di Amministrazione si configuri quale remunerazione incentivante, ai sensi dell'art. 3 comma primo della l.r. n. 2/2010, legata ai risultati di bilancio conseguiti dalla società, nonché all'implementazione degli obiettivi per l'esercizio 2024 indicati dalla Regione Piemonte nell'allegato B della D.G.R. n. 30 - 8020 del 22 dicembre 2023.

*Vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma*

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

Vista la Legge 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;

Visto il DPGR 16 luglio 2021, n. 9/R. “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale”;

Visto il DPGR 21 dicembre 2023, n.11/R Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 16 luglio 2021, n.9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)”;

Vista la D.G.R. n.8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 *“Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle DGR 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n.1-3361”*;

Vista la D.G.R. n.4-8114/2024/XI del 31/01/2024 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione(PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2024”;

Vista la L.R. 26 marzo 2024, n.8 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate”;

Vista la L.R. 26 marzo 2024, n.9 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;

Vista la D.G.R. n.5-8361/2024/XI del 27 marzo 2024 “Legge regionale 26 marzo 2024, n.9 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”.

Dato atto che alla spesa di Euro 1.361.403,37, relativa al contributo per il 2024 di cui al punto 3 dell’ordine del giorno della parte ordinaria, si dà copertura con le risorse disponibili nella Missione 07, programma 0701,Titolo 1 Spese correnti del Bilancio regionale e che tale somma sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale sul capitolo di spesa n.178592 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 1.361.403,37, sono esclusivamente quelli sopra riportati e in quanto gli emolumenti riconosciuti all’organo amministrativo sono a carico della società.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all’unanimità
delibera

-di valutare positivamente il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla società per l’esercizio 2023 con D.G.R. n.50-6396 del 28.12.2022, oggetto di presa d’atto assembleare;

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea dei soci di “VisitPiemonte s.c.r.l.” del 30 aprile 2024 in prima convocazione e del 7 maggio 2024 in seconda convocazione l’indirizzo di:

per la parte straordinaria:

- sul punto 1 all'ordine del giorno, esprimersi favorevolmente alle modifiche statutarie allegate alla presente deliberazione (allegato 1);

per la parte ordinaria:

- sul punto 1. all'ordine del giorno, esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, compresa la proposta di destinazione del relativo utile formulata dall'Organo amministrativo, nei termini di cui in premessa;
 - sul punto 2. all'ordine del giorno, di comunicare la positiva valutazione della Giunta Regionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2023;
 - sul punto 3. all'ordine del giorno, esprimersi favorevolmente all'approvazione del Budget 2024 e del relativo Piano di attività, compreso il contributo dei soci per l'anno 2024, in conformità all'art. 10 dello Statuto sociale, pari a totali Euro 1.381.294,00, di cui a carico della Regione Piemonte euro 1.361.403,37 in proporzione alla propria quota consortile, con la precisazione che, oltre al summenzionato contributo regionale, l'approvazione assembleare del Budget di previsione anno 2024 non costituisce assunzione di obbligazione giuridica e quindi impegno vincolante per la Regione Piemonte in quanto le attività e i progetti specifici che la Regione Piemonte intenderà sostenere verranno definiti con appositi provvedimenti previa verifica delle disponibilità sui pertinenti capitoli di competenza del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026 della Regione;
 - sul punto 4 all'ordine del giorno, nominare Giuseppe Carlevaris e Michela Bianchi quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte S.c.r.l., designati dalla Regione Piemonte, indicando Giuseppe Carlevaris quale Presidente della società, designato dalla Regione Piemonte; nominare il restante componente dell'organo secondo la designazione presentata dall'altro socio; proporre la durata dell'organo amministrativo per un solo esercizio, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024; proporre, quale compenso dell'organo amministrativo, l'importo complessivo già previsto a favore dell'organo amministrativo uscente (ad eccezione del Presidente, stante la preclusione di cui all'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012) secondo le modalità e nel rispetto degli obiettivi indicati in premessa pari a 10.000 euro;
- che alla spesa di Euro 1.361.403,37, relativa al contributo per il 2024 di cui al punto 3 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, si dà copertura con le risorse disponibili nella Missione 07, programma 0701 del Titolo 1 Spese correnti del Bilancio regionale e che tale somma sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale sul capitolo di spesa n.178592 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024;
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURP ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. DGR-8503-2024-All_1-allegato_1_Statuto_Visit.pdf
2. DGR-8503-2024-All_2-allegato_2_visit.pdf



Allegato



<i>versione al 15.09.2022</i>	<i>versione 2024</i>
STATUTO DI	STATUTO DI
VISIT PIEMONTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	VISIT PIEMONTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Articolo 1 - Denominazione sociale	Articolo 1 - Denominazione sociale
1.1 E' costituita a norma dell'articolo 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "Visit Piemonte Srl" (già DMO Piemonte S.c.r.l.) che opera nell'ambito del progetto "Piemonte Marketing", senza vincoli di rappresentanza grafica.	1.1 E' costituita a norma dell'articolo 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "Visit Piemonte Srl" (già DMO Piemonte S.c.r.l.) che opera nell'ambito del progetto "Piemonte Marketing", senza vincoli di rappresentanza grafica.
1.2 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.	1.2 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.
1.3 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.	1.3 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.
Articolo 2 - Sede e Durata	Articolo 2 - Sede e Durata
2.1 La società ha sede legale nel comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese effettuata ai sensi di legge.	2.1 La società ha sede legale nel comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese effettuata ai sensi di legge.
2.2 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	2.2 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
Articolo 3 - Oggetto sociale	Articolo 3 - Oggetto sociale
3.1 La società consortile si propone nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di in house providing, di costituire un'organizzazione comune per la produzione e la fornitura di servizi di interesse generale nell'ambito strategico della valorizzazione delle risorse turistiche e dei prodotti agroalimentari del territorio regionale anche in connessione con gli aspetti culturali, paesistici, ambientali, artigianali, agricoli, fieristici e sportivi e a supporto di tutti i soggetti coinvolti nel settore, sia pubblici che privati.	3.1 La società consortile si propone nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di in house providing, di costituire un'organizzazione comune per la produzione e la fornitura di servizi di interesse generale nell'ambito strategico della valorizzazione delle risorse turistiche e dei prodotti agroalimentari del territorio regionale anche in connessione con gli aspetti culturali, paesistici, ambientali, artigianali, agricoli, fieristici e sportivi e a supporto di tutti i soggetti coinvolti nel settore, sia pubblici che privati.
3.2 In particolare, Visit Piemonte Srl nell'interesse specifico degli Enti costituenti o partecipanti persegue lo scopo di:	3.2 In particolare, Visit Piemonte Srl nell'interesse specifico degli Enti costituenti o partecipanti persegue lo scopo di:

- valorizzare le risorse turistiche, le produzioni agroalimentari e sportive del Piemonte, al fine di favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali;	- valorizzare le risorse turistiche, le produzioni agroalimentari e sportive del Piemonte, al fine di favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali;
- realizzare una gestione delle attività di promozione turistica, agroalimentare e sportiva secondo criteri che consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo e del settore agroalimentare mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo dei settori citati;	- realizzare una gestione delle attività di promozione turistica, agroalimentare e sportiva secondo criteri che consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo e del settore agroalimentare mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo dei settori citati;
- agevolare, affiancando le strutture regionali, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turistici regionali e partecipare alla definizione di obiettivi e azioni strategiche in tema di turismo.	- agevolare, affiancando le strutture regionali, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turistici regionali e partecipare alla definizione di obiettivi e azioni strategiche in tema di turismo.
3.3 Visit Piemonte Scrl svolge tali funzioni di promozione delle risorse turistiche, delle produzioni agroalimentari e delle attività sportive del Piemonte sia nei confronti della domanda italiana che estera e si occupa di analisi e consulenza di marketing per il turismo ed il settore agroalimentare ed è altresì strumento di concertazione e coordinamento dell'attività di promozione turistica ed agroalimentare svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne interazione e sinergie.	3.3 Visit Piemonte Scrl svolge tali funzioni di promozione delle risorse turistiche, delle produzioni agroalimentari e delle attività sportive del Piemonte sia nei confronti della domanda italiana che estera e si occupa di analisi e consulenza di marketing per il turismo ed il settore agroalimentare ed è altresì strumento di concertazione e coordinamento dell'attività di promozione turistica ed agroalimentare svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne interazione e sinergie.
3.4 La società persegue tali finalità svolgendo le seguenti attività in via prevalente nei confronti e nell'interesse dei soci:	3.4 La società persegue tali finalità svolgendo le seguenti attività in via prevalente nei confronti e nell'interesse dei soci:
a) analizza i mercati per conoscere costantemente le attese, l'evoluzione e le necessità della clientela;	a) analizza i mercati per conoscere costantemente le attese, l'evoluzione e le necessità della clientela;
b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, agroalimentare e sportivo, per consentire di elaborare i programmi in modo più mirato e di proporre prodotti turistici, agroalimentari e sportivi adeguati;	b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, agroalimentare e sportivo, per consentire di elaborare i programmi in modo più mirato e di proporre prodotti turistici, agroalimentari e sportivi adeguati;
c) fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;	c) fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;
d) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici, agroalimentari e sportivi del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante	d) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici, agroalimentari e sportivi del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante

la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;	la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
e) svolge un'attività di pubbliche relazioni curando i rapporti con le redazioni dei media nazionali ed internazionali;	e) svolge un'attività di pubbliche relazioni curando i rapporti con le redazioni dei media nazionali ed internazionali;
f) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;	f) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;
g) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico, agroalimentare e sportivo piemontese, mettendo in collegamento gli operatori locali con gli operatori nazionali e internazionali;	g) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico, agroalimentare e sportivo piemontese, mettendo in collegamento gli operatori locali con gli operatori nazionali e internazionali;
h) conduce, in proprio o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e degli "opinion leaders";	h) conduce, in proprio o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e degli "opinion leaders";
i) cura i siti web per gli ambiti di sua competenza;	i) cura i siti web per gli ambiti di sua competenza;
l) svolge, su incarico della Regione Piemonte, attività di informazione sull'offerta turistica regionale e di coordinamento dei sistemi turistici;	l) svolge, su incarico della Regione Piemonte, attività di informazione sull'offerta turistica regionale e di coordinamento dei sistemi turistici;
m) svolge ogni altra attività in campo turistico, agroalimentare e sportivo funzionale al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3.2;	m) svolge ogni altra attività in campo turistico, agroalimentare e sportivo funzionale al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3.2;
n) predispone e realizza le azioni di progettazione, programmazione, comunicazione e le conseguenti attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte;	n) predispone e realizza le azioni di progettazione, programmazione, comunicazione e le conseguenti attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte;
o) predispone e realizza le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva;	o) predispone e realizza le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva;
p) favorisce l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;	p) favorisce l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;
q) svolge attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.	q) svolge attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.
3.5 Tutte le attività, per le quali sono previsti eventuali contributi di sponsorizzazione da parte dei soggetti privati, possono svolgersi, senza carattere di prevalenza, e solo se realizzate nell'interesse della Regione Piemonte ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.	3.5 Tutte le attività, per le quali sono previsti eventuali contributi di sponsorizzazione da parte dei soggetti privati, possono svolgersi, senza carattere di prevalenza, e solo se realizzate nell'interesse della Regione Piemonte ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

3.6 Nel perseguimento delle sue finalità la società può compiere le operazioni necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra, nel rispetto delle norme di legge.	3.6 Nel perseguimento delle sue finalità la società può compiere le operazioni necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra, nel rispetto delle norme di legge.
3.7 La società può svolgere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge e dal successivo comma purché funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale per il cui conseguimento può compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili.	3.7 La società può svolgere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge e dal successivo comma purché funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale per il cui conseguimento può compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili.
3.8 In ogni caso, oltre l'80% del fatturato di Visit Piemonte Srl sarà ricavato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Piemonte o dagli altri enti pubblici soci, previa verifica di congruità ai sensi dell'art. 192, II comma, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 175/2016, la rimanente quota di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, può essere realizzata con altri soggetti, ma solo a condizione che la stessa consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.	3.8 In ogni caso, oltre l'80% del fatturato di Visit Piemonte Srl sarà ricavato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Piemonte o dagli altri enti pubblici soci, previa verifica di congruità ai sensi dell'art. 192, II comma, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 175/2016, la rimanente quota di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, può essere realizzata con altri soggetti, ma solo a condizione che la stessa consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
Articolo 4 - Osservatorio	Articolo 4 - Osservatorio
4.1 Visit Piemonte Srl organizza e gestisce un Osservatorio turistico, dell'agroalimentare e sportivo per l'analisi dell'offerta, dell'andamento, dell'evoluzione della domanda e dei mercati turistici, agroalimentari e sportivi.	4.1 Visit Piemonte Srl organizza e gestisce un Osservatorio turistico, dell'agroalimentare e sportivo per l'analisi dell'offerta, dell'andamento, dell'evoluzione della domanda e dei mercati turistici, agroalimentari e sportivi.
4.2 L'Osservatorio garantisce un sistema di monitoraggio costante sulle attività di promozione e accoglienza turistica in Piemonte, sull'offerta sportiva sul territorio, nella sua declinazione professionale ed amatoriale.	4.2 L'Osservatorio garantisce un sistema di monitoraggio costante sulle attività di promozione e accoglienza turistica in Piemonte, sull'offerta sportiva sul territorio, nella sua declinazione professionale ed amatoriale.
4.3 Le attività dell'Osservatorio sono svolte nell'interesse della Regione Piemonte, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, in generale, di tutti gli operatori turistici pubblici e privati.	4.3 Le attività dell'Osservatorio sono svolte nell'interesse della Regione Piemonte, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, in generale, di tutti gli operatori turistici pubblici e privati.
Articolo 5 - Promozione Turistica Sportiva	Articolo 5 - Promozione Turistica Sportiva
5.1 La Regione si avvale di Visit Piemonte Srl, per le seguenti attività:	5.1 La Regione si avvale di Visit Piemonte Srl, per le seguenti attività:

a) favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;	a) favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;
b) attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi;	b) attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi;
c) favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori;	c) favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori;
d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.	d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.
5.2 Nello svolgimento delle attività di cui al punto 1, Visit Piemonte Srl si presenta ai terzi come "Piemonte Sport Commission".	5.2 Nello svolgimento delle attività di cui al punto 1, Visit Piemonte Srl si presenta ai terzi come "Piemonte Sport Commission".
5.3 Nello svolgimento delle attività di cui al punto 1 il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di un comitato di natura consultiva, denominato "Comitato Sport Commission", composto da tre esperti scelti tra individui di comprovata esperienza nei settori sportivo, turistico e dell'organizzazione di eventi.	5.3 Nello svolgimento delle attività di cui al punto 1 il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di un comitato di natura consultiva, denominato "Comitato Sport Commission", composto da tre esperti scelti tra individui di comprovata esperienza nei settori sportivo, turistico e dell'organizzazione di eventi.
5.4 I componenti del comitato di cui al punto 3 sono scelti mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19.11 dello Statuto, e durano in carica fino alla scadenza dell'organo che li ha nominati.	5.4 I componenti del comitato di cui al punto 3 sono scelti mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19.11 dello Statuto, e durano in carica fino alla scadenza dell'organo che li ha nominati.
5.5 I componenti del comitato di cui al punto 3 non percepiscono alcun compenso.	5.5 I componenti del comitato di cui al punto 3 non percepiscono alcun compenso.
Articolo 6 - Capitale	Articolo 6 - Capitale
6.1 Il capitale sociale è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le partecipazioni dei soci al capitale sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	6.1 Il capitale sociale è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le partecipazioni dei soci al capitale sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
6.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge.	6.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge.
6.3 La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi del capitale sociale.	6.3 La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi del capitale sociale.
6.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi nel rispetto della normativa	6.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi nel rispetto della normativa

vigente.	vigente.
6.5 La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale sociale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.	6.5 La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale sociale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.
6.6 Qualora il capitale dovesse subire delle perdite l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile nonché dalle leggi vigenti in materia.	6.6 Qualora il capitale dovesse subire delle perdite l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile nonché dalle leggi vigenti in materia.
Articolo 7 - Soci	Articolo 7 - Soci
7.1 Possono essere soci, oltre alla Regione Piemonte, gli enti pubblici, territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico e le società a controllo pubblico direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico e agroalimentare del Piemonte.	7.1 Possono essere soci, oltre alla Regione Piemonte, gli enti pubblici, territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico e le società a controllo pubblico direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico e agroalimentare del Piemonte.
7.2 Possono partecipare alla società anche soggetti giuridici privati che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore del turismo, agroalimentare e sportivo nell'ambito territoriale della Regione Piemonte e che abbiano acquisito le quote a seguito di procedura a evidenza pubblica.	7.2 Possono partecipare alla società anche soggetti giuridici privati che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore del turismo, agroalimentare e sportivo nell'ambito territoriale della Regione Piemonte e che abbiano acquisito le quote a seguito di procedura a evidenza pubblica.
7.3 In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.	7.3 In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.
7.4 Le società pubbliche e private socie non possono, avvalendosi della loro qualità di socio, prestare servizi e/o forniture alla società dietro pagamento di un corrispettivo.	7.4 Le società pubbliche e private socie non possono, avvalendosi della loro qualità di socio, prestare servizi e/o forniture alla società dietro pagamento di un corrispettivo.
7.5 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.	7.5 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
Articolo 8 - Soci privati	Articolo 8 - Soci privati
8.1 La partecipazione di soci privati è consentita entro il limite complessivo di un terzo del capitale sociale, senza riconoscimento di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società.	8.1 La partecipazione di soci privati è consentita entro il limite complessivo di un terzo del capitale sociale, senza riconoscimento di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società.
8.2 Ciascun socio privato può designare un membro dei Comitati e dei Club di Prodotto costituiti ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, in aggiunta a quelli designati dall'Organo Amministrativo.	8.2 Ciascun socio privato può designare un membro dei Comitati e dei Club di Prodotto costituiti ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, in aggiunta a quelli designati dall'Organo Amministrativo.
Articolo 9 - Recesso del Socio	Articolo 9 - Recesso del Socio
9.1 E' consentito il recesso dei soci nei casi previsti dalla legge ed è esercitato nei termini e con le modalità previste all'art. 2473 del codice civile.	9.1 E' consentito il recesso dei soci nei casi previsti dalla legge ed è esercitato nei termini e con le modalità previste all'art. 2473 del codice civile.

9.2 Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata che indichi le generalità del socio recedente, la quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni riguardanti il procedimento e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.	9.2 Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata che indichi le generalità del socio recedente, la quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni riguardanti il procedimento e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.
9.3 In ogni caso, il socio che recede ha diritto al rimborso della sua quota secondo quanto disposto dall'art. 2473 c.c..	9.3 In ogni caso, il socio che recede ha diritto al rimborso della sua quota secondo quanto disposto dall'art. 2473 c.c..
9.4 Non è ammesso il recesso parziale.	9.4 Non è ammesso il recesso parziale.
9.5 In caso di recesso del socio, restano comunque dovuti alla società i relativi contributi consortili di cui all'articolo 10 fino all'anno in cui il recesso si verifica.	9.5 In caso di recesso del socio, restano comunque dovuti alla società i relativi contributi consortili di cui all'articolo 10 fino all'anno in cui il recesso si verifica.
Articolo 10 - Contributi	Articolo 10 - Contributi
10.1 I soci, in misura proporzionale alle loro quote consortili, sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari per far fronte alle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della società, nonché i contributi straordinari definiti in sede di approvazione del budget di previsione economico e finanziario.	10.1 I soci, in misura proporzionale alle loro quote consortili, sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari per far fronte alle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento relative alle attività istituzionali della società , nonché i contributi straordinari definiti in sede di approvazione del budget di previsione economico e finanziario.
10.2 I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria entro la fine dell'esercizio precedente, sulla base delle previsioni del budget, in misura proporzionale alle quote consortili.	10.2 I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria entro la fine dell'esercizio precedente, sulla base delle previsioni del budget, in misura proporzionale alle quote consortili.
10.3 In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i soci sono tenuti a versare provvisoriamente alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea, salva successiva determinazione della stessa.	10.3 In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i soci sono tenuti a versare provvisoriamente alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea, salva successiva determinazione della stessa.
10.4 I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci pubblici su richiesta dell'Organo Amministrativo.	10.4 I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci pubblici su richiesta dell'Organo Amministrativo.
10.5 In caso di ingresso di nuovi soci o di	10.5 In caso di ingresso di nuovi soci o di

trasferimenti tra soci, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sono dovuti dai soci entranti proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione al Registro delle Imprese delle relative variazioni.	trasferimenti tra soci, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sono dovuti dai soci entranti proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione al Registro delle Imprese delle relative variazioni.
10.6 Alla Società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio, anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati nonché i soci singolarmente.	10.6 Alla Società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio, anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati nonché i soci singolarmente.
10.7 Il singolo socio consorziato è tenuto a rimborsare alla società le spese da questa sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.	10.7 Il singolo socio consorziato è tenuto a rimborsare alla società le spese da questa sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
Articolo 11 - Apporti e finanziamento dei soci	Articolo 11 - Apporti e finanziamento dei soci
11.1 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.	11.1 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.
11.2 I versamenti e/o i finanziamenti possono essere effettuati dai soci anche in misura non proporzionale alla rispettiva partecipazione.	11.2 I versamenti e/o i finanziamenti possono essere effettuati dai soci anche in misura non proporzionale alla rispettiva partecipazione.
11.3 I versamenti e i finanziamenti verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle relative procedure di controllo.	11.3 I versamenti e i finanziamenti verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle relative procedure di controllo.
Articolo 12 - Trasferimento delle partecipazioni	Articolo 12 - Trasferimento delle partecipazioni
12.1 Il trasferimento delle partecipazioni deve essere effettuato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.	12.1 Il trasferimento delle partecipazioni deve essere effettuato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
12.2 Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente solo in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo.	12.2 Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente solo in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
12.3 Nel caso previsto al punto precedente, il socio che voglia alienare la sua partecipazione potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri soci con le modalità seguenti:	12.3 Nel caso previsto al punto precedente, il socio che voglia alienare la sua partecipazione potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri soci con le modalità seguenti:
a) il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri	a) il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri

soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione della partecipazione in vendita, il prezzo convenuto e ogni altra eventuale condizione inerente il trasferimento ivi incluso il soggetto acquirente;	soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione della partecipazione in vendita, il prezzo convenuto e ogni altra eventuale condizione inerente il trasferimento ivi incluso il soggetto acquirente;
b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, la loro intenzione al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato e il socio alienante sarà libero di cedere al soggetto acquirente la partecipazione offerta al prezzo e alle condizioni indicate;	b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, la loro intenzione al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato e il socio alienante sarà libero di cedere al soggetto acquirente la partecipazione offerta al prezzo e alle condizioni indicate;
c) se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci, la partecipazione oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni;	c) se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci, la partecipazione oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni;
d) il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese.	d) il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
Articolo 13 - Regolamento consortile	Articolo 13 - Regolamento consortile
Il funzionamento della società è disciplinato da apposito Regolamento, da approvarsi dall'Assemblea dei soci, che contempli, tra l'altro, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della società ai soci ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi ovvero eventualmente da parte dei soci alla società, nonché la ripartizione dei costi in capo agli utilizzatori.	Il funzionamento della società è disciplinato da apposito Regolamento, da approvarsi dall'Assemblea dei soci, che contempli, tra l'altro, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della società ai soci ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi ovvero eventualmente da parte dei soci alla società, nonché la ripartizione dei costi in capo agli utilizzatori.
Articolo 14 - Organi	Articolo 14 - Organi
14.1 Sono organi della società:	14.1 Sono organi della società:
- l'Assemblea dei Soci;	- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;	- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo.	- l'Organo di Controllo.
14.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.	14.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.
14.3 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.	14.3 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.
14.4 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.	14.4 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.
14.5 I verbali di tutte le Assemblee dei soci, l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo	14.5 I verbali di tutte le Assemblee dei soci, l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo

Amministrativo, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alle Strutture dei Soci titolari dei rapporti con la società nonché a quelle competenti per materia.	Amministrativo, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alle Strutture dei Soci titolari dei rapporti con la società nonché a quelle competenti per materia.
Articolo 15 - Assemblea dei Soci	Articolo 15 - Assemblea dei Soci
15.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.	15.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.
15.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	15.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
15.3 In particolare spetta all'Assemblea:	15.3 In particolare spetta all'Assemblea:
a) approvare i bilanci anche sulla base della disponibilità finanziaria anticipata dalla Regione Piemonte, che verrà determinata di anno in anno nella legge finanziaria regionale;	a) approvare i bilanci anche sulla base della disponibilità finanziaria anticipata dalla Regione Piemonte, che verrà determinata di anno in anno nella legge finanziaria regionale;
b) approvare il budget di previsione e il budget di esercizio;	b) approvare il budget di previsione e il budget di esercizio;
c) nominare l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;	c) nominare l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
d) nominare l'Organo di Controllo determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;	d) nominare l'Organo di Controllo determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
e) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la fissazione del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma, su proposta dell'Organo Amministrativo;	e) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la fissazione del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma, su proposta dell'Organo Amministrativo;
f) deliberare i contributi ordinari annuali dei soci;	f) deliberare i contributi ordinari annuali dei soci;
g) deliberare sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dei sindaci;	g) deliberare sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dei sindaci;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;	h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
i) deliberare sul regolamento consortile;	i) deliberare sul regolamento consortile;
j) deliberare sui contributi straordinari annuali dei soci;	j) deliberare sui contributi straordinari annuali dei soci;
k) autorizzare atti negoziali superiori a 500.000,00 euro;	k) autorizzare atti negoziali superiori a 500.000,00 euro;
l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, comprese quelle necessarie alla trasformazione da società in house a società a controllo pubblico, ivi compreso l'aumento e la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e	h) k) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, comprese quelle necessarie alla trasformazione da società in house a società a controllo pubblico, ivi compreso l'aumento e la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e

sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.	sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
15.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare il bilancio di esercizio	15.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare il bilancio di esercizio
Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea	Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea
L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:	L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:
a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;	a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
b) l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione, inviato a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui al precedente art. 15.3 deve essere resa disponibile almeno 30 giorni lavorativi prima dell'Assemblea. L'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresa la posta elettronica certificata, al recapito risultante dal Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;	b) l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione, inviato a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui al precedente art. 15.3 deve essere resa disponibile almeno 30 giorni lavorativi prima dell'Assemblea. L'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresa la posta elettronica certificata, al recapito risultante dal Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
c) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente convocata quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo o l'Amministratore Unico e dei membri dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;	c) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente convocata quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo o l'Amministratore Unico e dei membri dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;

d) ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta anche via fax o via posta elettronica certificata con firma digitale. Si applicano in quanto	d) ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta anche via fax o via posta elettronica certificata con firma digitale. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile;	compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile;
e) le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese;	e) le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese;
f) le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.	f) le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.
Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.	Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.
17.1 L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. Nelle materie di cui alle lettere da a) a k) dell'art. 15.3, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente espressione dei soci pubblici, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.	17.1 L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. Nelle materie di cui alle lettere da a) a k) dell'art. 15.3, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente espressione dei soci pubblici, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.
17.2 Nelle materie previste alla lettera l) dell'art. 15.3, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, espressione dei soci pubblici.	17.2 Nelle materie previste alla lettera l) dell'art. 15.3, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, espressione dei soci pubblici.
Articolo 18 - Presidenza dell'Assemblea	Articolo 18 - Presidenza dell'Assemblea
18.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che potrà essere anche non socio.	18.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che potrà essere anche non socio.
18.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	18.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
Articolo 19 - Organo Amministrativo	Articolo 19 - Organo Amministrativo

19.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento. L'Amministratore Unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.	19.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento. L'Amministratore Unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.
19.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci con le modalità disciplinate dal successivo art. 20.	19.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci con le modalità disciplinate dal successivo art. 20.
19.3 Qualora la Società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso deve essere espressione di tutti i Soci pubblici.	19.3 Qualora la Società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso deve essere espressione di tutti i Soci pubblici.
19.4 In ogni caso, la scelta degli Amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.	19.4 In ogni caso, la scelta degli Amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
19.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Qualora per dimissioni od altre cause cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo o da un Socio. Nel caso di cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.	19.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Qualora per dimissioni od altre cause cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo o da un Socio. Nel caso di cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.
19.6 La carica di Vice Presidente è attribuita dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	19.6 La carica di Vice Presidente è attribuita dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
19.7 All'Amministratore Unico o agli amministratori, oltre al compenso deliberato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, spetta il rimborso delle spese originate dal loro mandato. Il tutto nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali.	19.7 All'Amministratore Unico o agli amministratori, oltre al compenso deliberato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, spetta il rimborso delle spese originate dal loro mandato. Il tutto nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali.

19.8 Il Direttore Generale, scelto tra soggetti con esperienza lavorativa dirigenziale almeno triennale nel settore dell'offerta turistica, sovrintende alla gestione della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.	19.8 Il Direttore Generale, scelto tra soggetti con esperienza lavorativa dirigenziale almeno triennale nel settore dell'offerta turistica, sovrintende alla gestione della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.
19.9 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della Società.	19.9 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della Società.
19.10 L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione, può istituire specifici Club di Prodotto per lo sviluppo di attività previste dall'oggetto sociale al fine di sviluppare una maggiore collaborazione con gli operatori pubblici e privati del settore del turismo e delle produzioni agroalimentari e dello sport, nel rispetto delle norme di legge vigenti.	19.10 L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione, può istituire specifici Club di Prodotto per lo sviluppo di attività previste dall'oggetto sociale al fine di sviluppare una maggiore collaborazione con gli operatori pubblici e privati del settore del turismo e delle produzioni agroalimentari e dello sport, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
19.11 L'Organo Amministrativo, infine, può nominare specifici Comitati, anche tecnici, per lo sviluppo di attività o come organi di supporto alle decisioni aziendali con ruolo esclusivamente consultivo e non vincolante.	19.11 L'Organo Amministrativo, infine, può nominare specifici Comitati, anche tecnici, per lo sviluppo di attività o come organi di supporto alle decisioni aziendali con ruolo esclusivamente consultivo e non vincolante.
19.12 Il Direttore Generale coordina le attività dei Club di Prodotto e dei Comitati.	19.12 Il Direttore Generale coordina le attività dei Club di Prodotto e dei Comitati.
19.13 Possono essere nominati amministratori coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile o nei casi di inconferibilità o incompatibilità previsti dalle norme di legge vigenti e possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.	19.13 Possono essere nominati amministratori coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile o nei casi di inconferibilità o incompatibilità previsti dalle norme di legge vigenti e possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.
Articolo 20 - Nomina dell'Organo Amministrativo	Articolo 20 - Nomina dell'Organo Amministrativo
20.1 L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea in prima convocazione con il voto unanime dei soci pubblici.	20.1 L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea in prima convocazione con il voto unanime dei soci pubblici.
20.2 In mancanza del voto unanime dei soci pubblici in prima convocazione, l'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale espressione dei soci pubblici e il voto favorevole	20.2 In mancanza del voto unanime dei soci pubblici in prima convocazione, l'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale espressione dei soci pubblici e il voto favorevole

della Regione.	della Regione.
Articolo 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo	Articolo 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo
21.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei soci.	21.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei soci.
21.2 L'Assemblea dei soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo Amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza nei limiti di legge e di Statuto.	21.2 L'Assemblea dei soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo Amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza nei limiti di legge e di Statuto.
21.3 L'esercizio dei poteri ad esso attribuiti avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.	21.3 L'esercizio dei poteri ad esso attribuiti avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.
21.4 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo è tenuto a presentare ai soci una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate ed affidate per conto dei soci.	21.4 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo è tenuto a presentare ai soci una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate ed affidate per conto dei soci.
Articolo 22 - Firma e rappresentanza della società	Articolo 22 - Firma e rappresentanza della società
22.1 La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.	22.1 La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.
22.2 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della stessa spettano al Presidente nonché al Vice Presidente esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente.	22.2 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della stessa spettano al Presidente nonché al Vice Presidente esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
22.3 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.	22.3 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
22.4 Gli stessi potranno nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.	22.4 Gli stessi potranno nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.
Articolo 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	Articolo 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
23.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in Italia, mediante comunicazione scritta, o posta elettronica certificata da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi	23.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in Italia, mediante comunicazione scritta, o posta elettronica certificata da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi

d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.	d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore, la convocazione è da ritenersi comunque valida, anche in assenza di comunicazione scritta, esclusivamente in presenza (presso la sede o mediante mezzi di telecomunicazione), di tutti i componenti.
23.2 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza, dall'Amministratore più anziano di età. Il segretario verrà nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.	23.2 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza, dall'Amministratore più anziano di età. Il segretario verrà nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.
23.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.	23.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
23.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.	23.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
23.5 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.	23.5 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Articolo 24 - Organo di Controllo	Articolo 24 - Organo di Controllo
24.1 L'Assemblea nomina un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere.	24.1 L'Assemblea nomina un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere.
24.2 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 cc..	24.2 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 cc..
24.3 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c. e ss. e di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016.	24.3 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c. e ss. e di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016.
24.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.	24.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
24.5 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.	24.5 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.
24.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.	24.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.
24.7 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere	24.7 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere

presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.	presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
24.8 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di esprimere il Presidente del Collegio Sindacale e, in caso di rappresentanza maggioritaria al capitale, anche un sindaco effettivo; in caso di sindaco unico avrà diritto di esprimerlo.	24.8 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di esprimere il Presidente del Collegio Sindacale e, in caso di rappresentanza maggioritaria al capitale, anche un sindaco effettivo; in caso di sindaco unico avrà diritto di esprimerlo.
24.9 I requisiti, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione, la sostituzione e la responsabilità dei Sindaci sono disciplinati dalla normativa vigente.	24.9 I requisiti, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione, la sostituzione e la responsabilità dei Sindaci sono disciplinati dalla normativa vigente.
24.10 Al Sindaco Unico ovvero ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso deliberato dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali e valevole per tutta la durata dell'incarico.	24.10 Al Sindaco Unico ovvero ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso deliberato dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali e valevole per tutta la durata dell'incarico.
Articolo 25 - Modalità del Controllo analogo dei soci.	Articolo 25 - Modalità del Controllo analogo dei soci.
25.1 La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo.	25.1 La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo.
25.2 I soci esercitano il controllo analogo anche congiuntamente, tramite la costituzione di un Tavolo di coordinamento inter-enti, con compiti di controllo ex ante, contestuale ed ex post sugli atti della società, nonché sui provvedimenti attuativi deliberati dai soci sulla base degli indirizzi dagli stessi impartiti.	25.2 I soci esercitano il controllo analogo anche congiuntamente, tramite la costituzione di un Tavolo di coordinamento inter-enti, con compiti di controllo ex ante, contestuale ed ex post sugli atti della società, nonché sui provvedimenti attuativi deliberati dai soci sulla base degli indirizzi dagli stessi impartiti.
25.3 Al fine di consentire ai soci l'esercizio del controllo di cui al punto 1, la società si impegna a trasmettere i documenti elencati nelle "Linee Guida relative al Controllo Analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte", approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-2976 del 12 marzo 2021 e s.m.i.. In particolare, la Società si impegna a trasmettere i documenti, di seguito elencati, entro 30 giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la discussione in Assemblea:	25.3 Al fine di consentire ai soci l'esercizio del controllo di cui al punto 1, la società si impegna a trasmettere i documenti elencati nelle "Linee Guida relative al Controllo Analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte", approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-2976 del 12 marzo 2021 e s.m.i.. In particolare, la Società si impegna a trasmettere i documenti, di seguito elencati, entro 30 giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la discussione in Assemblea:
a) ai fini di un controllo ex ante:	a) ai fini di un controllo ex ante:
- il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica, della promozione della stessa su base pluriennale, degli investimenti e dell'eventuale Piano degli acquisti;	- il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica, della promozione della stessa su base pluriennale, degli investimenti e dell'eventuale Piano degli acquisti;

- atti relativi ad operazioni di finanza straordinaria, di acquisto e/o cessione di beni immobili;	- atti relativi ad operazioni di finanza straordinaria, di acquisto e/o cessione di beni immobili;
- ogni altro atto da sottoporre all'Assemblea ai sensi del precedente art. 15;	- ogni altro atto da sottoporre all'Assemblea ai sensi del precedente art. 15;
b) ai fini di un controllo contestuale:	b) ai fini di un controllo contestuale:
- le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del Piano di Attività nonché sull'andamento economico gestionale della Società con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;	- le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del Piano di Attività nonché sull'andamento economico gestionale della Società con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;
c) ai fini di un controllo ex post:	c) ai fini di un controllo ex post:
- il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;	- il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;
- il Bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea nella quale i Soci possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che la Società deve perseguire nell'esercizio successivo.	- il Bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea nella quale i Soci possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che la Società deve perseguire nell'esercizio successivo.
25.4 Al fine di consentire ai soci l'esercizio del controllo analogo, la Società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.	25.4 Al fine di consentire ai soci l'esercizio del controllo analogo, la Società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.
25.5 I verbali di tutte le Assemblee dei soci, l'elenco delle Determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione, le relazioni e gli eventuali rilievi e/o osservazioni dell'organo di controllo devono essere tempestivamente trasmessi ai soci.	25.5 I verbali di tutte le Assemblee dei soci, l'elenco delle Determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione, le relazioni e gli eventuali rilievi e/o osservazioni dell'organo di controllo devono essere tempestivamente trasmessi ai soci.
25.6 Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra la Società e i singoli soci.	25.6 Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra la Società e i singoli soci.
25.7 In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e accesso, i soci possono richiedere alla Società ulteriori documenti informativi nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.	25.7 In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e accesso, i soci possono richiedere alla Società ulteriori documenti informativi nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.

25.8 Laddove la Società non provveda all'invio, nei termini previsti, degli atti sopra elencati, la Giunta Regionale, previa diffida, può sospendere gli eventuali affidamenti alla Società.	25.8 Laddove la Società non provveda all'invio, nei termini previsti, degli atti sopra elencati, la Giunta Regionale, previa diffida, può sospendere gli eventuali affidamenti alla Società.
Articolo 26 - Controllo analogo strategico e di gestione dei Soci	Articolo 26 - Controllo analogo strategico e di gestione dei Soci
26.1 La Società è sottoposta al controllo strategico da parte dei soci in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti nelle disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e amministrativo.	26.1 La Società è sottoposta al controllo strategico da parte dei soci in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti nelle disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e amministrativo.
26.2 Per consentire ai soci l'esercizio del controllo strategico, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Società trasmette alla Direzione Regionale per la promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, al Settore Rapporti con le Società Partecipate della Regione e alla Giunta Regionale il Piano degli Obiettivi (PdO) contenente le linee di sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti e la previsione del risultato economico.	26.2 Per consentire ai soci l'esercizio del controllo strategico, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Società trasmette alla Direzione Regionale per la promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, al Settore Rapporti con le Società Partecipate della Regione e alla Giunta Regionale il Piano degli Obiettivi (PdO) contenente le linee di sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti e la previsione del risultato economico.
26.3 La Società è sottoposta anche al controllo di gestione, finalizzato alla verifica, da parte dei soci, dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa svolta dalla Società sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali, al fine di una ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.	26.3 La Società è sottoposta anche al controllo di gestione, finalizzato alla verifica, da parte dei soci, dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa svolta dalla Società sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali, al fine di una ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.
26.4 Per consentire il controllo di gestione, entro il mese di febbraio di ciascun anno la Società trasmette alle Strutture dei soci competenti per materia nonché a quelle titolari dei rapporti societari un Piano di indicatori che evidenzia i progetti più significativi, gli indicatori annuali di sintesi e i target che si intendono raggiungere.	26.4 Per consentire il controllo di gestione, entro il mese di febbraio di ciascun anno la Società trasmette alle Strutture dei soci competenti per materia nonché a quelle titolari dei rapporti societari un Piano di indicatori che evidenzia i progetti più significativi, gli indicatori annuali di sintesi e i target che si intendono raggiungere.
Articolo 27 - Flussi informativi	Articolo 27 - Flussi informativi
27.1 Le informazioni e i documenti di cui all'articolo 25 verranno inviati ai Soci attraverso posta elettronica certificata, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	27.1 Le informazioni e i documenti di cui all'articolo 25 verranno inviati ai Soci attraverso posta elettronica certificata, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
27.2 Il Direttore Generale è il referente responsabile del flusso informativo nei confronti dei Soci.	27.2 Il Direttore Generale è il referente responsabile del flusso informativo nei confronti dei Soci.
Articolo 28 - Bilancio di esercizio	Articolo 28 - Bilancio di esercizio
28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del	28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del

bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge.	bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge.
Articolo 29 - Avanzi di gestione	Articolo 29 - Avanzi di gestione
29.1 Stante la finalità consortile della società, eventuali avanzi di gestione sono portati a nuovo a favore dell'esercizio successivo, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea nel rispetto della finalità consortile.	29.1 Stante la finalità consortile della società, eventuali avanzi di gestione sono portati a nuovo a favore dell'esercizio successivo, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea nel rispetto della finalità consortile.
Articolo 30 - Scioglimento della società	Articolo 30 - Scioglimento della società
30.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	30.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
30.2 Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.	30.2 Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 31 -	Articolo 31 -
31.1 La Società osserverà, in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.	31.1 La Società osserverà, in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
31.2 Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società pubblica sul proprio sito istituzionale tutti i dati e le informazioni previsti espressamente dalle normative vigenti.	31.2 Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società pubblica sul proprio sito istituzionale tutti i dati e le informazioni previsti espressamente dalle normative vigenti.
Art. 32 - Disposizioni finali	Art. 32 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia e al Regolamento di cui all'articolo 13.	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia e al Regolamento di cui all'articolo 13.

VISIT PIEMONTE; Consiglio di Amministrazione

elenco candidature ammissibili

1. Bianchi	Michela
2. Calonico	Pietro
3. Carlevaris	Giuseppe
4. Corino	Andrea
5. Dal Bono Uccellini	Nadia
6. Gaia	Elisabetta
7. Gatti	Cristiano
8. Genovesio	Giovanni
9. Morandi	Giuseppe Luigi
10. Olivetti	Luca
11. Pellegrino	Alessio
12. Romano	Alessandro Amedeo
13. Savio	Massimo
14. Sodano	Luigi
15. Zoccola	Paolo